

326.

Allegato B

ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

I N D I C E

	PAG.		PAG.		
Interrogazioni a risposta scritta:					
Tofani	4-19106	15685	Commisso	4-17154	VI
Borghesio	4-19107	15685	De Ghislanzoni Cardoli	4-18506	VII
Muratori	4-19108	15686	Epifani	4-17892	VIII
Menia	4-19109	15686	Fiori	4-14158	IX
Fragala	4-19110	15686	Lenti	4-13525	IX
			Marenco	4-10512	X
			Martinelli Paola	4-18406	XI
			Mastroluca	4-10337	XII
			Mastroluca	4-13827	XIII
			Patarino	4-17689	XIV
Interrogazioni per le quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza:					
Aloi	4-18554	III	Scalisi	4-18445	XV
Aprèa	4-15273	III	Storace	4-19091	XVI
Bellei Trenti	4-18905	IV	Valensise	4-15134	XVII
Cartelli	4-16410	V	Zen	4-17548	XVII

N.B. Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

TOFANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che risulta all'interrogante che:

il dottor Lucio Testa, membro del Governo con funzioni di sottosegretario ai lavori pubblici, è candidato alla Camera nel collegio di Cassino-Pontecorvo per la coalizione di centrosinistra, in rappresentanza della lista del Presidente del Consiglio e sotto il simbolo dell'Ulivo;

il candidato ha un suo ufficio elettorale in Cassino, fornito di fax n. 0776/311645;

nella sua attività di propaganda ha organizzato, tra le altre, le manifestazioni elettorali svoltesi il 9 aprile 1996 ed improntate alla presenza del dottor Dini, un convegno sul problema della casa ed un incontro con il professor Romano Prodi con gli elettori di Cassino;

dette manifestazioni vengono pubblicate con inviti diffusi massicciamente a mezzo fax, con i quali vengono in particolare invitate alla mobilitazione le autorità locali;

tali fax non risultano inoltrati dall'apparecchio telefonico che porta il numero stampato sul materiale elettorale del candidato Testa, ma riportano come mittente, la seguente indicazione: « 39-6-44122207 MIN-LL.PP DOTT. TESTA » —;

a chi risulti intestato l'apparecchio fax n. 39-6-44122207 e chi paghi le relative spese;

se, come pare possibile, dovesse trattarsi di fax intestato alla pubblica amministrazione, quali provvedimenti immediati intendano assumere per impedire un'illecita utilizzazione delle strutture pubbliche nella campagna elettorale in favore del

centrosinistra e dei suoi candidati, provvedendo, nel caso, a rimuovere dai loro incarichi i responsabili di un così disinvolto ed inaccettabile uso di denaro pubblico in attività private. (4-19106)

BORGHEZIO, ANGHINONI, FOLLIATO e CALDEROLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la diffusione delle notizie, provenienti dall'Inghilterra, circa la diffusione in Europa di carni interessate dal morbo denominato « mucca pazza », non essendo stata accompagnata, specie nel nostro paese, da adeguata informazione ufficiale diretta ai consumatori circa l'efficacia e l'efficienza dei controlli sanitari sulle carni rosse in vendita in Italia, ha provocato una grave psicosi di massa e conseguente crollo dei consumi —:

se non intenda varare, attraverso un'adeguata campagna di stampa giornalistica e radiotelevisiva, un piano di informazione chiara, dettagliata ed esaustiva rivolta ai consumatori, con il coinvolgimento delle stesse associazioni di tutela dei medesimi, al fine di ristabilire un clima di tranquillità e di fiducia nei confronti del prodotto nazionale, le cui caratteristiche sanitarie devono essere garantite e comprovate da dichiarazioni di attestazione rilasciate in via ufficiale delle massime autorità settoriali e di Governo con comunicati da trasmettersi nei principali radio e telegiornali;

se non ritenga doversi dare immediatamente attuazione ad un piano straordinario di intervento, da concordarsi con tutte le categorie interessate dalla produzione e del commercio delle carni, al fine di dare concreto sostegno economico all'importante settore già entrato ormai fra il disinteresse generale delle autorità competenti in una crisi forse irreversibile, con perdita di migliaia di posti di lavoro e moria generalizzata di aziende piccole e medie. (4-19107)

MURATORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

da numerose notizie di stampa, riguardanti l'inchiesta del procuratore Elio Capelli e del pubblico ministero Giuseppe Corasaniti, si è appreso che il Ministero dell'interno deterrebbe il flusso quotidiano delle chiamate telefoniche di diciannove milioni di utenti e che a tale lavoro sarebbero addetti ben cinquemila tecnici;

tale enorme flusso di notizie sulla vita privata dei cittadini italiani non può essere considerata di « normale amministrazione »; ma, se le notizie di stampa fossero confermate dalle indagini, una vera e propria limitazione della riservatezza e vita privata dei cittadini, riservatezza prevista sia dalla Costituzione italiana sia da specifici articoli del codice penale —:

se i fatti sopra indicati rispondano al vero;

in caso positivo, chi abbia richiesto ufficialmente tali informazioni private alla Telecom e chi abbia organizzato gli uffici del ministero dell'interno atti alla lettura di tale enorme mole di dati;

da quanti anni esista tale « collaborazione » tra Telecom e Ministero dell'interno e a quali vertici dello Stato sia stato, nel tempo, relazionato in merito;

quali siano stati i Ministri degli interni al corrente di tali fatti;

se non ritengano che tali fatti non possano essere oggetto di impugnativa, quali violazioni di riservatezza contrattuale, da parte degli utenti Telecom;

se risponda a verità che risulterebbero « controllati » anche numerosi telefoni delle abitazioni private dei parlamentari della Repubblica, in palese violazione con la legislazione vigente;

quali immediati provvedimenti si intendano prendere per far cessare eventuali gravi abusi ed eventualmente punire i responsabili degli abusi *de quo*. (4-19108)

MENIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che risulta all'interrogante che:

in ripetute occasioni, nei giorni della campagna elettorale, a Trieste, presso la scuola media statale « Bergamas », la professoressa Zerilli — insegnante di lettere — abbia svolto un suo « particolare » sondaggio sulle intenzioni di voto dei genitori degli allievi;

gli allievi che dichiaravano l'intenzione dei genitori di votare per questo o quell'altro candidato del Polo per le libertà venivano « aggrediti » verbalmente;

la professoressa medesima si vanta nelle classi in cui insegna di essere stata un'allieva del professor Prodi e illustra agli stessi tutte le possibili negatività derivanti dall'affermazione del Polo delle libertà nelle prossime elezioni politiche;

sistematicamente, durante le sue ore di lezione, la stessa insegnante non perde occasione per denigrare i leader nazionali e locali di Alleanza Nazionale e Forza Italia ed in particolare gli onorevoli Fini e Berlusconi —:

se non reputi opportuno inviare una ispezione presso la scuola « Bergamas » di Trieste, e, in particolare, se non ritenga, qualora fosse accertata la veridicità di tali comportamenti da parte della professoressa Zarilli, prendere immediati provvedimenti nei suoi confronti oltre ad informare, per tutti i possibili reati ravvisabili, l'autorità giudiziaria. (4-19109)

FRAGALÀ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la stampa nazionale e quella siciliana hanno dato notizia che alla signora Donatella Dini è stato consentito di compiere una visita di oltre un'ora all'interno del carcere minorile « Malaspina » a Palermo, accompagnata da un folto nugolo di candidati alle elezioni politiche e di personaggi politicamente schierati a sinistra o, addirittura, da esponenti della lista Dini;

su tale visita sono stati emessi comunicati stampa e realizzati servizi fotografici e televisivi a chiaro sfondo di propaganda elettorale, con notazioni di costume sui « tacchi a spillo colore crema della gentildonna » e sul « fruscio di spolverini pastello » delle signore al seguito e con tanto di dichiarazioni e riflessioni del suddato personaggio sui « problemi urgenti e, a suo avviso, gravi da affrontare » -:

come si sia potuta realizzare la visita citata in premessa, considerato che la signora Dini non rientra certamente tra le persone specificamente indicate nell'articolo 67 della legge sull'ordinamento penitenziario n. 354 del 1975, o se, invece la descritta visita sia stata autorizzata ai sensi dell'articolo 104 del decreto del Presi-

dente della Repubblica 29 aprile 1979, e, in tale ipotesi, da chi sia stata autorizzata e per quale motivo;

nell'ipotesi che la visita della signora Dini e del suo seguito nell'Istituto minore « Malaspina » sia stata consentita al di fuori delle descritte ipotesi di legge, quali attività ispettive e quali provvedimenti il Ministro Guardasigilli intenda assumere a tutela della legge, per evitare che un luogo di pena e di sofferenza venga strumentalizzato per chiari scopi elettorali da « signore con tacchi a spillo color crema » e nel « fruscio di spolverini pastello »;

se, dell'episodio citato in premessa, sia stata data opportuna informazione all'autorità giudiziaria competente. (4-19110)

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È Pervenuta
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ALOI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

in relazione ai requisiti richiesti dal provvedimento collegato alla legge finanziaria per l'ammissione dei docenti non di ruolo ai corsi annuali di abilitazione per la scuola materna e per le scuole secondarie di I e II grado, che dovranno essere istituiti e disciplinati entro 150 giorni dall'entrata in vigore della legge medesima se sia al corrente che numerosi docenti, pur avendo maturato quasi tutti i requisiti richiesti (prestazione di servizio per almeno 360 giorni complessivi nel periodo 1989-1995), tuttavia non possono usufruire dei benefici di legge, perché non in servizio al 1° gennaio 1996;

se e quali iniziative ritenga di dovere adottare per eliminare tale evidente disparità tra docenti, e ciò al fine di consentire — dal momento che da anni non vengono espletati concorsi nel settore della docenza scolastica — situazioni non discriminatorie nei confronti di quei docenti che, in possesso dei richiesti requisiti importanti ed essenziali, non possono accedere ai corsi di abilitazione all'insegnamento. (4-18554)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto si fa presente che questo Ministero, al fine di evitare disparità di trattamento nei confronti dei docenti supplenti cui ha fatto riferimento la S.V. Onorevole, non ha mancato di adoperarsi affinché la partecipazione ai corsi abilitanti previsti dall'articolo 1 (commi 7 e 8) della legge n. 549 del 28.12.1995 potesse essere consentita anche ai docenti non di ruolo che, pur in possesso della prescritta anzianità, non si siano trovati in servizio alla data di entrata in vigore della suddetta legge.*

Il conseguimento di tale obiettivo, in vista dell'ormai prossima emanazione delle

istruzioni necessarie per il tempestivo svolgimento dei corsi, è stato reso possibile attraverso l'approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, di un apposito decreto-legge con il quale sono state opportunamente modificate le disposizioni contenute nel comma 28 del succitato articolo 1.

Con tale decreto, n. 118 del 12 marzo 1996 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale recante la stessa data, è stato infatti stabilito che ai corsi abilitanti di cui trattasi sono ammessi i docenti, con contratto a tempo determinato, che abbiano prestato effettivo servizio di insegnamento per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra gli anni scolastici 1989-90 e 1995-96, di cui almeno 180 giorni negli anni scolastici 1994-95 e 1995-96.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

APREA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, dell'interno e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la Giunta comunale di Palazzo Marino, a Milano, nella seduta del 31 ottobre 1995, ha deliberato le nuove tariffe per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

la tariffa prevista a carico delle scuole pubbliche e private risulta essere quintuplicata, passando dalle attuali lire 507 al mq. a lire 2.500 al mq.;

il bilancio delle istituzioni scolastiche è tale da non poter sopportare tale onere;

per le scuole comunali, interessate all'aumento, è previsto già da ora un rimborso sotto altre voci di bilancio;

nella medesima deliberazione è prevista una considerevole diminuzione per altre categorie di contribuenti, determinando quindi una evidente, ingiustificata, disparità di trattamento;

detto aumento, si potrebbe leggere come punitivo nei confronti della scuola sia pubblica, sia privata;

molte istituzioni scolastiche non potranno far fronte a tale spesa aggiuntiva,

non prevista, senza dover penalizzare le attività eventualmente assistite dal già magro bilancio;

non si comprende, quindi, come mai l'Amministrazione Comunale di Milano abbia inteso far gravare le maggiori spese sulla scuola —:

quali provvedimenti intendano assumere nei confronti del deliberato dell'Amministrazione Comunale di Milano in una situazione di evidente disparità di trattamento penalizzante una fascia di utenti sul cui bilancio non può gravare un tale onere. (4-15273)

RISPOSTA. — *In merito alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare in oggetto — alla quale si risponde anche a nome del Ministero dell'Interno — si fa presente che il maggior onere derivante dalla revisione delle tariffe per il servizio dei rifiuti solidi urbani a carico delle istituzioni scolastiche, a seguito dell'applicazione, da parte delle amministrazioni comunali, dei nuovi criteri per la commisurazione della tassa, introdotti dal decreto legislativo 507/93 e successive integrazioni, è stato oggetto di particolare attenzione da parte di questo Ministero.*

La problematica in parola è stata, infatti, già segnalata ai competenti Dicasteri delle Finanze e dell'Interno affinché, nell'ambito delle loro rispettive competenze intervenissero presso le competenti amministrazioni comunali al fine di esaminare la possibilità di prevedere per le istituzioni scolastiche forme speciali di agevolazioni.

Per quanto riguarda in particolare il comune di Milano, secondo le informazioni comunicate dall'Assessore alle Finanze Tributarie del Comune e trasmesse dal Ministero dell'Interno, l'amministrazione comunale, nella determinazione delle categorie di classificazione dei locali e delle aree ai fini dell'applicazione della tassa in parola, ha operato nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 507/93, raggruppando i locali e le aree in categorie omogenee in base a un duplice criterio: la destinazione d'uso e la quantità e qualità media ordinaria dei rifiuti solidi urbani interni e assimilati producibili.

Le scuole sia pubbliche che private sono state classificate nella categoria 3°, quella a più bassa produzione di rifiuti, alla quale è stata correlata la tariffa di entità minore, pari a L. 2.500 al mq.

Ad avviso dell'amministrazione comunale si è così razionalizzata una abnorme procedura che, nel passato, prevedeva per gli istituti scolastici una classificazione in categoria superiore e l'applicazione di uno sconto pari all'86 per cento della tariffa stessa.

L'Assessore alle Finanze tributarie del Comune di Milano ha, infine, precisato che a fronte dell'aumento di imposizione, conseguente all'applicazione di specifiche disposizioni legislative, l'amministrazione del medesimo Comune ha deciso di sospendere per il primo semestre 1996 la riscossione dell'importo maggiorato.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

BELLEI TRENTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il Provveditorato agli Studi della Provincia di Modena ha nominato per l'anno scolastico 1995-96 insegnanti supplenti in scuole medie e istituti superiori;

dall'inizio dell'anno scolastico tale personale viene stipendiato con un ritardo medio di due mesi e non al termine di ogni mese lavorativo;

al 12 febbraio 1996 parecchie decine di insegnanti precari non avevano ancora percepito il compenso dovuto per i mesi di dicembre 1995 e gennaio 1996;

per molti di questi docenti, tale stipendio rappresenta l'unica fonte di reddito —:

se non ritenga di dover intervenire affinché il Provveditorato agli Studi di Modena provveda all'immediato pagamento degli stipendi per i mesi arretrati;

se non reputi necessario dare le opportune disposizioni affinché la correspon-

sione degli emolumenti al personale precario venga effettuato con regolarità mensile.

(4-18905)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto, si ritiene opportuno premettere che l'entità dei fabbisogni finanziari, da destinare alle retribuzioni degli insegnanti supplenti, è difficilmente quantificabile, in sede di bilancio preventivo, essendo tali fabbisogni correlati, com'è noto, alle contingenti situazioni di organico delle singole istituzioni scolastiche ed alle assenze, più o meno prolungate, dei docenti titolari.*

Il mutare di tali situazioni comporta, in effetti, che i tempi tecnici, normalmente richiesti per ottenere, in caso di esaurimento, l'integrazione dei fondi necessari a soddisfare sopraggiunte esigenze, non sempre consentono di liquidare, alle prescritte scadenze, le competenze dovute al personale interessato.

Per quanto concerne, in particolare, la provincia di Modena, il competente Provveditore agli Studi ha fatto presente che al personale docente assunto con contratto a termine, dall'inizio del corrente anno scolastico fino al 31.8.1996, gli emolumenti sono stati sempre corrisposti alle scadenze previste dalle disposizioni vigenti, con imputazione dei relativi fondi al capitolo 1034 del bilancio di questo Ministero.

Disagi si sono invece verificati nell'ambito della medesima provincia per quanto riguarda i supplenti assunti fino al termine delle attività didattiche, a causa dell'esaurimento dei fondi iscritti al capitolo 1032 del predetto bilancio.

In relazione pertanto alla situazione, determinatasi nella predetta come in altre province, è stato necessario chiedere al Ministero del Tesoro l'autorizzazione al pagamento in conto sospeso, il che ha consentito al Provveditore agli Studi, sulla base dell'autorizzazione ricevuta, di disporre, nella prima decade del mese di gennaio 1996, la liquidazione degli emolumenti arretrati a favore degli aventi diritto.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

CARTELLI, CAVALIERE e MENEGON.
— *Al Ministro della pubblica istruzione.* —
Per sapere — premesso che:

già gli interroganti avevano chiesto alla S.V. la possibilità di giungere allo sdoppiamento della classe 3^a C dell'Istituto magistrale Niccolò Tommaseo di Venezia, composta da 30 studenti di cui 2 portatori di handicap;

gravi sono i problemi esistenti nell'Istituto a causa della presenza di barriere architettoniche, rispetto alle quali il sindaco di Venezia Massimo Cacciari si era impegnato a giungere a una soluzione immediata;

la preside dell'Istituto ha assunto dei provvedimenti disciplinari che hanno determinato la sospensione dalla frequenza delle normali lezioni per le studentesse della classe 3^a C che avevano, qualche giorno fa, promosso un'azione di solidarietà nei confronti di una loro compagna portatrice di handicap;

la realizzata sospensione in data 27 novembre 1995 ha comportato l'allontanamento dall'Istituto dell'intero gruppo di studentesse, compresa la ragazza portatrice di handicap, che ha dovuto subire notevoli disagi per il rientro anticipato presso la propria abitazione, rientro garantito dal servizio pubblico —;

se non intenda disporre:

l'immediato allontanamento della preside per incompatibilità ambientale;

l'immediata visita ispettiva per verificare la liceità dei comportamenti della preside ed eventuali inadempienze, responsabilità e/o omissioni nei confronti dei portatori di handicap;

l'immediato sdoppiamento della classe 3^a C. (4-16410)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare in oggetto, il Provveditore agli Studi di Venezia ha precisato che in sede di determinazione dell'organico di diritto per l'anno scolastico 1995/96, il preside pro tempore dell'istituto magistrale « Niccolò*

Tommaseo » aveva proposto di costituire la classe 3^a, alla quale fa riferimento la S.V. Onorevole, unificando n. 2 classi seconde dell'anno scolastico 1994/95, composte rispettivamente da n. 19 e n. 8 allievi tra i quali n. 2 portatori di handicap.

Alla 3^a classe così formata sono stati inseriti successivamente n. 3 allievi provenienti da altre classi seconde che avevano superato l'esame di ammissione al corso sperimentale socio-pedagogico.

A causa delle barriere architettoniche vincolanti l'accesso ai piani superiori a due allieve motulense, la nuova preside dell'istituto, prof.ssa Levi, si è trovata nella necessità di utilizzare, per la classe in parola, un'aula, sita al piano terra dell'edificio, appena sufficiente ad accogliere tutte le alunne.

La medesima preside ha comunque subito interessato della questione il Provveditore agli Studi per lo sdoppiamento della classe.

L'ufficio scolastico provinciale, valutate le difficoltà di adozione del provvedimento, peraltro richiesto ad anno scolastico iniziato, ha cercato di risolvere il problema assegnando il necessario personale di sostegno e intervenendo sia presso l'unità sanitaria locale che l'amministrazione comunale, affinché mettessero a disposizione i mezzi necessari per consentire alle due allieve portatrici di handicap l'accesso ai piani superiori dotati di aule più ampie e idonee ad accogliere la classe.

Il montascale cingolato fornito dalla USL si è però rivelato inutilizzabile come pure non praticabile è apparsa l'istallazione di un servoscala al corrimano.

Tenuto conto della impossibilità di trovare diversa soluzione al problema, in data 5.12.1995 è stato disposto un parziale sdoppiamento della classe con la costituzione di n. 2 gruppi, secondo un progetto didattico prospettato dall'istituto.

Quanto al provvedimento disciplinare adottato dalla preside nei confronti delle allieve (che non ha comunque riguardato le allieve disabili), esso è stato determinato dal comportamento scorretto tenuto dalle medesime.

Il Provveditore agli studi ha infine precisato che attualmente la situazione all'interno della scuola si è normalizzata e l'attività didattica si svolge regolarmente.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

COMMISSO, REALE, VIGNALI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

il piano provinciale di aggiornamento predisposto dal provveditorato agli studi di Catanzaro per l'anno scolastico 1995-1996 prevede l'inserimento di alcuni enti ed associazioni di cui non è chiara la specifica competenza, e che sono stati ammessi sulla base della generica valutazione che « non hanno finalità di lucro e che perseguono tra le loro finalità la formazione e l'aggiornamento del personale ispettivo, direttivo, docente ed Ata della scuola »;

una delle associazioni, inserita sul PPA con decreto 12306/2 del 23 novembre 1995 — denominata in maniera certamente significativa ma poco pertinente con i temi da affrontare « Voce viva di Calabria » e che ha sede a Lamezia Terme — organizza per il 21 dicembre un impegnativo corso sul tema « L'inserimento del portatore di handicap nella scuola comune tra utopia e realtà »(!) della durata di... 1 giorno;

il problema della formazione e dell'aggiornamento del personale, della scuola, questione di per sé rilevantissima e tuttora irrisolta, è ancora più delicato in questa fase poiché l'ultimo contratto collega la possibilità di avanzamenti di carriera e di incrementi retributivi al possesso di titoli ottenuti dopo la frequenza di corsi di aggiornamento —:

quali iniziative intenda attuare per garantire una selezione rigorosa degli enti e delle associazioni abilitati ad organizzare i suddetti corsi, per dettare precise direttive all'amministrazione periferica sui criteri di ammissibilità e per impedire qualsiasi tentativo di aprire su questo terreno un indegno mercato. (4-17154)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare in oggetto si ritiene opportuno premettere che questo Ministero, tenuto conto della portata innovativa del recente contratto del comparto scuola in materia di aggiornamento del personale scolastico e dell'estrema importanza che riveste detto tema per il miglioramento del sistema scolastico, sta elaborando apposita circolare recante disposizioni univoche e puntuali allo scopo di ottimizzare tutte le iniziative al riguardo.*

Per quanto riguarda il caso evidenziato dalla S.V. Onorevole, il competente Provveditore agli Studi di Catanzaro ha precisato che l'Associazione « Voce Viva di Calabria » è stata inserita nel piano provinciale di aggiornamento degli enti culturali e delle associazioni professionali, per l'anno scolastico 1995/1996, su richiesta dell'associazione medesima in quanto sussistevano i prescritti requisiti (costituzione con atto pubblico, finalità statutarie prevalentemente riferite all'aggiornamento e alla formazione professionale del personale scolastico, inesistenza di scopi di lucro).

Il medesimo Provveditore ha altresì fatto presente che per le stesse ragioni ha concesso l'autorizzazione, con proprio motivato decreto, all'iniziativa programmata dell'associazione medesima alla quale fa riferimento la S.V. Onorevole.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

DE GHISLANZONI CARDOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

la legge n. 549 del 28 dicembre 1995, all'articolo 1, commi 27 e 28, nel quadro delle finalità di cui alla legge 19 novembre 1990 n. 341 e successive modificazioni, e degli interventi per la formazione del personale della scuola, prevede, entro 150 giorni dall'entrata in vigore della legge, l'istituzione e la regolamentazione di corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola secondaria di primo e secondo grado, della durata di un anno;

ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento sono ammessi i docenti non di ruolo che abbiano insegnato per almeno 360 giorni nel settennio 1989-1995 e che si trovino in servizio al 1° gennaio 1996, data di entrata in vigore della legge 549 del 1995;

molti docenti che hanno prestato servizio per più di 360 giorni nel settennio richiesto, verrebbero esclusi dai corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento perché non in servizio alla data del 1° gennaio 1996 per motivi indipendenti dalla loro volontà quali:

a) gravi ritardi nella compilazione e pubblicazione delle graduatorie provinciali definitive dei supplenti, ritardi per i quali alcuni provveditorati agli studi (ad esempio Milano) nel corso del gennaio 1996 stavano ancora procedendo alle nomine dei supplenti annuali, in palese contrasto con quanto sancito dall'articolo 1 lettera A e B commi 3 e 4 dell'O.M. n. 371 del 29 dicembre 1994;

b) stravolgimento delle graduatorie provinciali dei supplenti per l'inserimento di docenti provenienti da altre regioni, in possesso di abilitazione conseguita spesso in concorsi riservati il cui unico requisito richiesto era il numero di giorni servizio prestato;

c) licenziamento dei supplenti temporanei, con nomina dei presidi, prima delle festività natalizie e loro eventuale riassunzione alla ripresa dell'attività didattica, bel oltre cioè il 1° gennaio 1996 —:

se non ritenga indispensabile rivedere i criteri di ammissione ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, eliminando il requisito della presenza in servizio alla data dell'entrata in vigore della legge 549 del 1995, al fine di non penalizzare ingiustamente tutti quei docenti precari che, pur avendo acquisito professionalità nel settennio 1989/1995, svolgendo attività didattica per oltre 360 giorni e partecipando ai corsi di aggiornamento, non risultavano in servizio per mo-

tivi indipendenti dalla propria volontà alla data del 1° gennaio 1996. (4-18506)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto si fa presente che questo Ministero, al fine di evitare disparità di trattamento nei confronti dei docenti supplenti cui ha fatto riferimento la S.V. Onorevole, non ha mancato di adoperarsi affinché la partecipazione ai corsi abilitanti previsti dall'articolo 1 (commi 7 e 8) della legge n. 549 del 28.12.1995 potesse essere consentita anche ai docenti non di ruolo che, pur in possesso della prescritta anzianità, non si siano trovati in servizio alla data di entrata in vigore della suddetta legge.*

Il conseguimento di tale obiettivo, in vista dell'ormai prossima emanazione delle istruzioni necessarie per il tempestivo svolgimento dei corsi, è stato reso possibile attraverso l'approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, di un apposito decreto-legge con il quale sono state opportunamente modificate le disposizioni contenute nel comma 28 del succitato articolo 1.

Con tale decreto, n. 118 del 12 marzo 1996 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale recante la stessa data, è stato infatti stabilito che ai corsi abilitanti di cui trattasi sono ammessi i docenti, con contratto a tempo determinato, che abbiano prestato effettivo servizio di insegnamento per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra gli anni scolastici 1989-90 e 1995-96, di cui almeno 180 giorni negli anni scolastici 1994-95 e 1995-96.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

EPIFANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

la legge finanziaria approvata nello scorso mese di dicembre 1995 all'articolo 1, comma 28, statuisce i criteri di ammissione degli insegnanti non di ruolo con almeno 360 giorni di servizio nel settennio 1989/1995, ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, limitando l'ammissione a detti corsi ai soli

insegnanti in servizio alla data di entrata in vigore della citata legge finanziaria;

tale norma risulta assai discriminatoria, perché crea sperequazioni tra i « precari », che pur avendo maturato l'anzianità dei 360 giorni di servizio, per un insieme di sfavorevoli circostanze non risultano in servizio alla data del 1° gennaio 1996 e coloro che, invece, vi risultano —:

quali iniziative urgenti intenda avviare per ragioni di equità nei confronti di quei lavoratori che, per uscire dalla loro condizione di « precari », si aspettavano una normativa orientata alla soluzione del « precariato », appunto, dopo aver maturato un cospicuo numero di anni di esperienza per risolvere cioè la questione della condizione di servizio alla data di entrata in vigore della legge. (4-17892)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto si fa presente che questo Ministero, al fine di evitare disparità di trattamento nei confronti dei docenti supplenti cui ha fatto riferimento la S.V. Onorevole, non ha mancato di adoperarsi affinché la partecipazione ai corsi abilitanti previsti dall'articolo 1 (commi 7 e 8) della legge n. 549 del 28.12.1995 potesse essere consentita anche ai docenti non di ruolo che, pur in possesso della prescritta anzianità, non si siano trovati in servizio alla data di entrata in vigore della suddetta legge.*

Il conseguimento di tale obiettivo, in vista dell'ormai prossima emanazione delle istruzioni necessarie per il tempestivo svolgimento dei corsi, è stato reso possibile attraverso l'approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, di un apposito decreto-legge con il quale sono state opportunamente modificate le disposizioni contenute nel comma 28 del succitato articolo 1.

Con tale decreto, n. 118 del 12 marzo 1996 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale recante la stessa data, è stato infatti stabilito che ai corsi abilitanti di cui trattasi sono ammessi i docenti, con contratto a tempo determinato, che abbiano prestato effettivo servizio di insegnamento per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra gli anni

scolastici 1989-90 e 1995-96, di cui almeno 180 giorni negli anni scolastici 1994-95 e 1995-96.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

FIORI. — *Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere:

quante società *off-shore* siano state poste in liquidazione negli ultimi trenta mesi dall'ENI e quali siano stati i motivi di tale decisione;

se l'amministratore Bernabé, e quindi l'autorità di governo, azionista unico dell'ENI SpA siano a conoscenza della costituzione di fondi neri tramite le proprie società *off-shore* ed eventualmente a quale delle società controllate dall'ENI siano riconducibili tali fondi neri;

se l'ENI o società da essa controllate, abbiano stipulato contratti per convenzioni o collaborazioni professionali comunque definibili con lo studio del professor avvocato Federico Stella e per quali importi.
(4-14158)

RISPOSTA. — *Nel rispondere all'interrogazione in oggetto, si fa presente che l'ENI S.p.A. ha comunicato che, negli ultimi tre anni, nell'ambito del programma di semplificazione societaria e di razionalizzazione delle strutture partecipative, finalizzato alla individuazione nei comparti industriali e commerciali delle attività concernenti il petrolio, il gas naturale e la petrolchimica, sono state poste in liquidazione, incorporate o comunque dismesse sedici società con sede in paesi a regime fiscale privilegiato, così come identificati dal decreto del Ministero delle finanze del 24 aprile 1992.*

Va, altresì, precisato che l'Amministratore delegato dell'ENI non è a conoscenza dell'esistenza di fondi neri comunque riconducibili all'ENI stessa o a società controllate.

Peraltro, al fine di evitare che possano ripetersi situazioni, come quelle pregresse,

attualmente all'esame dell'Autorità giudiziaria, il Consiglio di Amministrazione dell'ENI ha impartito precise disposizioni e direttive a tutte le società del gruppo.

Si soggiunge, infine, che l'ENI e le società controllate non hanno mai stipulato contratti od accordi di collaborazione continuativa con lo studio del prof. Federico Stella, che, invece, come altri studi professionali esterni, ha svolto soltanto specifiche e contingenti attività professionali, di volta in volta richieste ed individuate.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Giarda.

LENTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il decreto ministeriale n. 334 del 24 novembre 1994 aveva come scopo principale quello di riqualificare la scuola consentendo l'accesso alle relative classi di concorso solo a coloro che erano in possesso dei titoli di studio il più possibile rispondenti al piano di studio ministeriale di ogni singola materia di insegnamento;

a seguito dell'entrata in vigore di tale decreto, con il quale sono state accorpate più classi di concorso, sono state accorpate nella nuova classe A036 (Filosofia, Psicologia e Scienza dell'educazione) due classi di concorso:

A042 Filosofia e Scienza dell'educazione;

A082 Psicologia sociale e pubbliche relazioni;

secondo l'interrogante nella suddetta classe di concorso A036 (Filosofia, Psicologia e Scienza dell'educazione) sono stati inseriti aspiranti all'insegnamento che non possiedono il titolo abilitante in Filosofia (A082), come si evince dalle classi sopresse;

va da sé che i vincitori di concorso in filosofia sono equiparati a docenti che invece non hanno superato le prove di concorso in filosofia;

ciò comporterà, ad esempio, che nelle graduatorie relative agli insegnamenti previsti alla classe A036 entreranno anche laureati completamente privi dei requisiti necessari per insegnare filosofia e pedagogia: proprio per il fatto che la vecchia classe di concorso (A082) non comprendeva la conoscenza né della filosofia né della pedagogia;

ad avviso dell'interrogante l'accorpamento e la non distinzione tra materie hanno come conseguenza iniquità, confusione — e almeno in via deduttiva e suppositiva — dequalificazione nell'insegnamento delle materie in questione —:

se il ministro non intenda rivedere e correggere la classe di concorso A036 secondo quanto espresso nella premessa, con la massima urgenza dati i tempi e le scadenze per la formazione delle graduatorie definitive. (4-13525)

RISPOSTA. — *Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto riguardante l'accorpamento delle due classi di concorso del superato ordinamento, A084 e A042, nella nuova classe di concorso 36A (filosofia, psicologia e scienze dell'educazione).*

Al riguardo si deve far presente che la riorganizzazione delle classi di concorso è stata condotta con attento riferimento a dati emersi dalle esperienze raccolte « sul campo »: un esame dei curricula universitari di filosofia, psicologia e scienze dell'educazione consente di considerare sufficiente, senza clausole limitative, la formazione avuta dai laureati ai fini dell'accesso alla classe 36A.

Per quanto riguarda poi le lauree non specifiche rispetto alle materie (lettere, scienze politiche, sociologia, storia) tali titoli di studio consentono l'accesso nella succitata classe solo se il piano di studio seguito comprenda almeno un corso di discipline pedagogiche, uno di discipline psicologiche e uno di discipline filosofiche.

Infatti, il principio, cui questo Ministero si è ispirato nell'opera di ristrutturazione delle classi di concorso, si fonda sul grado di conoscenza di determinate discipline quale risulta appunto dal curriculum degli studi universitari.

D'altra parte, e bene sottolineare che la classe di concorso specifica per filosofia e storia, destinata ai licei, e la 37A mentre gli insegnamenti previsti per la classe 37A sono prevalentemente psicologia negli istituti tecnici femminili e negli istituti professionali e pedagogia negli istituti e scuole magistrali.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

MARENCO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

nell'anno scolastico 1980-1981, per mancanza di insegnanti di educazione musicale nella scuola media inferiore, vengono assunti, come supplenti annuali, docenti non solo con il titolo, ma anche sprovvisti di titolo specifico, nomina che viene conferita dai presidi;

nel successivo anno scolastico, vengono riassunti in servizio i docenti di educazione musicale che hanno insegnato nel 1980-1981 per almeno 180 giorni, manovra compiuta dai provveditorati in base a un telex diramato dal Ministro della pubblica istruzione;

nel maggio 1982, viene varata la legge n. 270, che prevede la revisione della disciplina del reclutamento del personale docente nella scuola elementare, secondaria ed artistica, la ristrutturazione degli organici e l'adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato, con la sistemazione del personale precario esistente: in particolare, per gli insegnanti di educazione musicale viene strutturato l'articolo 44;

i corsi speciali indetti con l'uscita della legge n. 270 del 1982 sono iniziati con circa due anni di ritardo, in alcune zone del paese addirittura con tre;

se per i sindacati della scuola ciò poteva sembrare allora un bene, poiché si rimaneva in servizio più tempo, d'altronde la macchina scolastica iniziava già a risentire dei primi effetti della contrazione per

la diminuzione dei ragazzi: di conseguenza, per i docenti il prolungamento nel tempo dei corsi diventava negativo;

nell'anno scolastico 1984-1985, tra mille traversie iniziano i citati corsi, organizzati dei conservatori — che non condividono l'operazione, osteggiandone la buona riuscita —, i docenti vengono riassunti dal provveditore e non più dai presidi: unica garanzia, l'assoluta illicenziabilità stabilita dalla legge;

negli anni 1985-1986 e 1986-1987 vi è la frequenza del corso speciale da parte dei docenti, mentre il 1987-1988 è l'ultimo anno di tali corsi, indetti dal citato articolo 44, che, per il conseguimento del titolo in didattica della musica, prevede due prove: una pratica (tema scritto) e una orale;

l'abilitazione prevista dallo stesso articolo doveva essere conseguita nel primo concorso ordinario che il Ministero avrebbe indetto dopo la fine dei corsi, ma con l'intervento dei sindacati si ottenne un concorso riservato, al fine di tutelare anche le possibilità che il ministero cominciava a negare, visti i primi effetti della contrazione;

dopo che, nel 1989, i docenti di educazione musicale diedero il concorso riservato, in molti casi essi hanno risolto il proprio iter con l'immissione in ruolo, cosa non realizzatasi, invece, per una piccolissima parte;

oltre alla contrazione scolastica, si è potuto verificare anche la totale discordanza fra i provveditorati nell'interpretare l'applicazione della legge, cosa che ha messo in condizione poche decine di insegnanti di rimanere bloccati;

oggi, a distanza di circa sei anni, si prospetta per taluni addirittura la situazione di non più entrare nei ruoli dello Stato, non tanto per la contrazione, ma poiché gli uffici competenti dei vari provveditorati aspettano un via da parte del ministro per sbloccare una situazione che d'altronde non prevede costi particolari per essere attuata, segnale che invece incomprensibilmente non giunge —:

quale sia la posizione del Ministro interrogato circa la questione in oggetto. (4-10512)

RISPOSTA. — La questione alla quale fa riferimento l'interrogazione parlamentare in oggetto, riguardante i docenti di educazione musicale i quali in virtù delle disposizioni contenute nell'articolo 44 della legge 270/82 hanno titolo all'immissione in ruolo ma allo stato attuale risultano ancora mantenuti in servizio in attesa di nomina, riguarda, come d'altra parte già evidenziato dalla S.V. Onorevole, soltanto un limitatissimo numero di docenti (n. 10 insegnanti).

I motivi per i quali non sono state ancora conferite le dovute nomine a detti docenti non sono certo derivanti da inadempienze da parte dell'amministrazione scolastica bensì dalla impossibilità di reperire un corrispondente numero di posti ai fini delle immissioni in ruolo.

Ciò sia per il ridimensionamento dell'organico connesso al calo demografico sia per le restrizioni poste dall'articolo 4, comma 1 della legge 438/92, in applicazione del quale possono disporsi nomine in ruolo in numero corrispondente ai posti che rimangono disponibili, dopo le operazioni di utilizzazione dei docenti anche se appartenenti a classi di concorso affini.

Peraltro, l'articolo 15 della legge 326/84 dispone che i docenti di educazione musicale beneficiari dell'articolo 44 della legge 270/82, hanno titolo ad essere immessi in ruolo non su tutti i posti annualmente disponibili ma solo nel limite del 50 per cento delle disponibilità.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

PAOLA MARTINELLI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

la legge 28 dicembre 1995, n. 549, « Misure di razionalizzazione della finanza pubblica », collegato alla legge finanziaria, ha previsto, per l'anno 1996, l'istituzione di corsi abilitanti a cui possono accedere soltanto gli insegnanti con almeno 360 giorni di servizio effettivo;

tale disposizione ha, però, limitato la partecipazione ai soli insegnanti in servizio alla data di entrata in vigore della suddetta legge escludendo, quindi, tutti gli altri, anche con anzianità di servizio superiore;

questa situazione è, pertanto, palesemente discriminatoria, perché penalizza coloro che, pur avendo una maggiore anzianità di servizio, risultano appartenenti a province con carenze minori di organico nel corrente anno scolastico e perciò, non in servizio alla data di entrata in vigore della legge 549 del 1995;

quali iniziative intenda assumere il Governo per eliminare l'evidente discriminazione nei confronti di un gran numero di insegnanti. (4-18406)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto si fa presente che questo Ministero, al fine di evitare disparità di trattamento nei confronti dei docenti supplenti cui ha fatto riferimento la S.V. Onorevole, non ha mancato di adoperarsi affinché la partecipazione ai corsi abilitanti previsti dall'articolo 1 (commi 7 e 8) della legge n. 549 del 28.12.1995 potesse essere consentita anche ai docenti non di ruolo che, pur in possesso della prescritta anzianità, non si siano trovati in servizio alla data di entrata in vigore della suddetta legge.

Il conseguimento di tale obiettivo, in vista dell'ormai prossima emanazione delle istruzioni necessarie per il tempestivo svolgimento dei corsi, è stato reso possibile attraverso l'approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, di un apposito decreto-legge con il quale sono state opportunamente modificate le disposizioni contenute nel comma 28 del succitato articolo 1.

Con tale decreto, n. 118 del 12 marzo 1996 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale recante la stessa data, è stato infatti stabilito che ai corsi abilitanti di cui trattasi sono ammessi i docenti, con contratto a tempo determinato, che abbiano prestato effettivo servizio di insegnamento per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra gli anni scolastici 1989-90 e 1995-96, di cui almeno

180 giorni negli anni scolastici 1994-95 e 1995-96.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

MASTROLUCA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

la legge 27 dicembre 1989, n. 417, istituiva il cosiddetto « doppio canale » di reclutamento del personale della scuola: concorsi per titoli ed esami e concorsi per soli titoli;

nell'ambito dei concorsi per soli titoli veniva prevista una procedura mirante a risolvere il problema del precariato, con la formazione di graduatorie provinciali permanenti e ad esaurimento;

i requisiti richiesti per l'inclusione in dette graduatorie sono l'abilitazione e 360 giorni di servizio prestato nel triennio di riferimento;

i docenti inclusi nelle graduatorie per soli titoli, ai sensi della legge 417, hanno diritto alla precedenza assoluta di tipo « B » nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee, che opera dopo quella di tipo « A » conferita ai docenti inclusi in graduatorie nazionali ai sensi dell'articolo 8-bis della legge n. 426 del 1988;

con l'applicazione a regime della legge 417, che ha determinato l'unificazione delle graduatorie e, soprattutto, ha considerato il servizio prestato nelle scuole private, sono emersi gli aspetti più penalizzanti per i precari che dovevano essere i beneficiari della norma;

appare, inoltre, una contraddizione nei termini della normativa, laddove all'articolo 2 si prevede che le graduatorie siano permanenti e ad esaurimento e nello stesso tempo vi sono nuove inclusioni ogni tre anni, che si rimpastano con i concorrenti già compresi;

in tal modo le graduatorie non sono permanenti ma temporanee perché ci sono nuove inclusioni e sono riformulate con valutazione di nuovo e diverso punteggio, né sono ad esaurimento, ma inesauribili ed

eterne, perché sono compresi nuovi aspiranti che hanno maturato i requisiti di ammissione in periodi diversi —:

quale valutazione venga espressa sulla penalizzante situazione che si è determinata;

se non intenda condividere l'esigenza che venga assicurata la formazione di altrettante graduatorie effettivamente permanenti e ad esaurimento per ogni triennio di riferimento affinché coloro i quali hanno maturato i titoli culturali e di servizio prima, siano immessi in ruolo prima.

(4-10337)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto, con la quale si sollecitano, in sostanza, iniziative atte ad assicurare, per il concorso per soli titoli, distinte graduatorie, effettivamente permanenti e ad esaurimento, per ogni triennio di riferimento in modo da garantire l'immissione in ruolo con precedenza di quegli aspiranti che, in tale arco di tempo, abbiano già maturato i necessari requisiti culturali e di servizio.

Il conseguimento di tale obiettivo verrebbe in effetti impedito, secondo le argomentazioni contenute nell'interrogazione, dal fatto che le suddette graduatorie sono riformulate ogni tre anni attraverso una nuova procedura concorsuale a cui partecipano sia i candidati già inclusi (per incrementare i rispettivi punteggi con nuovi titoli) sia nuovi aspiranti che possono aver maturato i requisiti di ammissione in tempi diversi.

Al riguardo, pur ritenendo sostanzialmente valide le considerazioni della S.V. Onorevole, si deve far presente che la normativa disciplinante la materia, recepita ultimamente nell'articolo 401 del D.L. n. 297 del 16.7.1994, al comma 4 di tale articolo esplicitamente prevede l'aggiornamento triennale delle graduatorie in parola, cui la stessa norma attribuisce anche carattere permanente.

Va, ad ogni modo, considerato che la permanenza triennale nelle medesime graduatorie garantisce sufficientemente gli aspiranti più meritevoli; certamente il Mi-

nistero non ignora che le verifiche periodiche possano deludere le attese di aspiranti con maggiore anzianità, ma scopo di tali verifiche è soprattutto quello di rispondere alle esigenze primarie dell'utenza, in quanto un maggior numero di titoli da far valere implica una migliore qualificazione sotto il profilo dell'impegno didattico e professionale.

D'altra parte, ogni concorrente ha la possibilità di aggiornare il proprio punteggio attraverso i titoli conseguiti durante il triennio, sia di servizio che di altra natura.

Va inoltre tenuto presente che il succitato articolo 401 non manca di tutelare le attese di coloro che abbiano chiesto prima di altri l'ammissione ai concorsi di cui trattasi, come si desume dal quinto comma, laddove si precisa che « a parità di punteggio e di ogni altra condizione che dia titolo a preferenza, precede nella graduatoria permanente chi abbia partecipato al concorso meno recente ».

Alla suddetta normativa, non suscettibile ovviamente di modifiche in via amministrativa, si è pertanto fin qui attenuto questo Ministero.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

MASTROLUCA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

numerosi insegnanti hanno prestato servizio, per anni, nei corsi per lavoratori, sempre la stessa materia e sempre nella stessa scuola;

per gli insegnanti dei CPL la titolarità giuridica è nel distretto, e nel caso di specie il distretto comprende, oltre il comune sede della scuola in cui hanno prestato servizio gli insegnanti, anche altri due comuni;

tale circostanza ha determinato la sottrazione agli interessati dei punteggi relativi alla continuità didattica, fino ad una certa epoca riconosciuti, nella determinazione che non coincidessero la sede di titolarità giuridica e la sede in cui è stato svolto il servizio;

secondo le interpretazioni ricorrenti, lo stesso punteggio per la continuità didattica sarebbe invece spettato se il distretto fosse stato composto da un solo comune o da parte di esso;

L'attuale normativa determina, in tal modo, una disparità di trattamento tra insegnanti che hanno i medesimi requisiti —:

se non ritenga di dover interpretare le vigenti ordinanze ministeriali nel senso che a parità di condizioni vengano riconosciuti gli stessi punteggi;

se nel caso specifico non si intenda chiarire che gli insegnanti di corsi per lavoratori che hanno prestato servizio presso il medesimo istituto abbiano comunque diritto al punteggio per la continuità didattica, a prescindere dalla composizione del distretto scolastico, riconoscendone la coincidenza tra la sede di titolarità giuridica e la sede di servizio;

se, qualora le interpretazioni sull'attribuzione del punteggio per continuità didattica nei corsi per lavoratori risultassero corrette, non ritenga di dover intervenire con apposito provvedimento per riconoscere uguali diritti agli insegnanti dei CPL che hanno prestato servizio in tutti i distretti scolastici, comunque formati.

(4-13827)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare in oggetto, si ritiene di dover precisare che le disposizioni sui trasferimenti del personale docente, contenute nell'articolo 17 commi 8 e 9 dell'O.M. 335 del 24.11.1994 — le quali disciplinano l'ipotesi in cui debba attribuirsi il punteggio per il servizio svolto da almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità — specificano, alla nota 3, che « per i docenti titolari di sede distrettuale (su posto per l'istruzione degli adulti o corso sperimentale di scuola media per lavoratori) ai fini dell'attribuzione del punteggio va fatto riferimento alla titolarità del posto distrettuale ».*

Pertanto la valutazione della continuità didattica viene effettuata anche nel caso in cui il docente sia titolare nel corso speri-

mentale per lavoratori funzionante in un distretto scolastico comprendente più comuni.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

PATARINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

il comma 28 dell'articolo 1 della legge finanziaria, approvata il 22 dicembre 1995, indica i criteri di ammissione ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione dell'insegnamento per gli insegnanti non di ruolo;

con lo stesso comma viene stabilito che: « sono ammessi i docenti non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nel settennio 1989-1995 »;

pur essendo molti gli insegnanti precari a possedere il requisito dei 360 giorni di servizio prestato, solo in minima parte, però, e non per loro colpa, ma a causa dei ritardi della pubblicazione delle nuove graduatorie di istituto, si trovano nella condizione di non essere (o di non saperlo) ancora in servizio all'entrata in vigore della legge, anche perchè diversi presidi hanno provveduto a licenziare già prima delle festività natalizie;

così formulata, la legge garantisce la frequenza ai corsi abilitanti agli insegnanti delle scuole private (che non sono sospesi dal servizio durante le festività, né al termine delle attività didattiche) e penalizza i lavoratori delle scuole pubbliche, che sono costretti più volte durante l'anno, e ripetutamente durante gli anni, a cambiare scuola e a non sapere mai quale sorte li attenda l'anno successivo;

l'essere in servizio alla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 1996) quale requisito indispensabile per l'ammissione ai corsi abilitanti appare discriminante anche a causa del meccanismo « licenziamento » alla data del 22 novembre 1995 e « riassunzione » alla data dell'8 gennaio 1996 —:

se non ritenga di intervenire con la massima urgenza predisponendo una circolare esplicativa con la quale si possa superare la questione relativa alla « condizione di servizio alla data di entrata in vigore della legge », anche e soprattutto per garantire un minimo di giustizia nei confronti di quei lavoratori che, avendo maturato nella scuola un'esperienza ultradecennale e avendo dimostrato un alto livello di professionalità, per uscire finalmente dalla loro condizione di « precari » si attendevano una normativa che fosse orientata alla definitiva soluzione del « precariato ».

(4-17689)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto si fa presente che questo Ministero, al fine di evitare disparità di trattamento nei confronti dei docenti supplenti cui ha fatto riferimento la S.V. Onorevole, non ha mancato di adoperarsi affinché la partecipazione ai corsi abilitanti previsti dall'articolo 1 (commi 7 e 8) della legge n. 549 del 28.12.1995 potesse essere consentita anche ai docenti non di ruolo che, pur in possesso della prescritta anzianità, non si siano trovati in servizio alla data di entrata in vigore della suddetta legge.*

Il conseguimento di tale obiettivo, in vista dell'ormai prossima emanazione delle istruzioni necessarie per il tempestivo svolgimento dei corsi, è stato reso possibile attraverso l'approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, di un apposito decreto-legge con il quale sono state opportunamente modificate le disposizioni contenute nel comma 28 del succitato articolo 1.

Con tale decreto, n. 118 del 12 marzo 1996 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale recante la stessa data, è stato infatti stabilito che ai corsi abilitanti di cui trattasi sono ammessi i docenti, con contratto a tempo determinato, che abbiano prestato effettivo servizio di insegnamento per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra gli anni scolastici 1989-90 e 1995-96, di cui almeno 180 giorni negli anni scolastici 1994-95 e 1995-96.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

SCALISI, TRINGALI, MARENCO, MARIANO, MARIO CARUSO, ENZO CARUSO, ARDICA, CECCONI, PIZALIS e DELL'UTRI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante « Misure di razionalizzazione della finanza pubblica », all'articolo 1, comma 27, stabilisce che entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore di detta legge, il Ministro della pubblica istruzione istituisce e disciplina corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola secondaria di 1° e 2° grado, della durata di un anno;

il successivo comma 28 prevede che ai predetti corsi siano ammessi docenti non di ruolo che risultino in servizio alla data di entrata in vigore della legge 549/95 e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nel settennio 1989-1995;

l'articolo 20 dell'ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994, recante: « Disciplina per il conferimento al personale docente delle supplenze nella scuola materna, elementare e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica », al comma 16 stabilisce che, ai fini della individuazione delle effettive esigenze, i capi d'istituto dovranno tenere conto della durata complessiva dell'assenza del docente, dei giorni effettivi di lezione in essa compresi — anche in relazione ad eventuale sospensione dell'attività didattica per festività —, della possibilità di far ricorso a docenti che risultino in servizio nella scuola e con ore a disposizione per lo svolgimento di supplenze;

lo stesso articolo, al comma 19, specifica che, per assicurare la continuità didattica, la nomina conferita per un determinato periodo e che si conclude con la sospensione delle lezioni a causa di festività, è confermata alla ripresa dell'attività didattica al medesimo docente;

giusta l'ordinanza ministeriale 371/94, si è verificato che i presidi di alcune scuole, prima delle vacanze natalizie, hanno revocato le nomine, mentre altri

docenti sono stati nominati dai provveditori prima delle festività natalizie, rientrando per tale ragione nelle disposizioni della legge finanziaria;

al contrario, tutti coloro i quali hanno ricevuto le nomine dopo le suddette festività risultano penalizzati dalle disposizioni di cui sopra —:

se non si ritenga di dover attivare ogni utile intervento al fine di eliminare tale evidente disparità di trattamento.

(4-18445)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto si fa presente che questo Ministero, al fine di evitare disparità di trattamento nei confronti dei docenti supplenti cui ha fatto riferimento la S.V. Onorevole, non ha mancato di adoperarsi affinché la partecipazione ai corsi abilitanti previsti dall'articolo 1 (commi 7 e 8) della legge n. 549 del 28.12.1995 potesse essere consentita anche ai docenti non di ruolo che, pur in possesso della prescritta anzianità, non si siano trovati in servizio alla data di entrata in vigore della suddetta legge.

Il conseguimento di tale obiettivo, in vista dell'ormai prossima emanazione delle istruzioni necessarie per il tempestivo svolgimento dei corsi, è stato reso possibile attraverso l'approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, di un apposito decreto-legge con il quale sono state opportunamente modificate le disposizioni contenute nel comma 28 del succitato articolo 1.

Con tale decreto, n. 118 del 12 marzo 1996 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale recante la stessa data, è stato infatti stabilito che ai corsi abilitanti di cui trattasi sono ammessi i docenti, con contratto a tempo determinato, che abbiano prestato effettivo servizio di insegnamento per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra gli anni scolastici 1989-90 e 1995-96, di cui almeno 180 giorni negli anni scolastici 1994-95 e 1995-96.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

STORACE. — Al Ministro del lavoro. — Per sapere:

se rientri nelle competenze dell'Ufficio stampa del Ministero del lavoro tempestare di telefonate, stando a quanto risulta all'interrogante nelle giornate del 20 e del 19 marzo 1996, le redazioni dei giornali, per acquisire i nomi dei responsabili politici e dei caporedattori delle varie testate, ai fini, come ha dichiarato l'addetto del Ministro incaricato del contatto con le redazioni stesse, « della campagna elettorale del Ministro »;

se non ritenga che tutto questo rappresenti un'evidente, gravissima distrazione dalle finalità istituzionali dell'Ufficio stampa del Ministero, che non dovrebbe essere al servizio di un candidato di un partito;

se siano state fatte promesse, presi impegni, di che tipo e a quale titolo, ai dipendenti del Ministero del lavoro prececati per la campagna elettorale del professor Treu, da parte di un ministro distintosi, secondo quanto risulta all'interrogante, in particolar modo nei favoritismi alla propria segreteria all'epoca della buia stagione di « affittopoli ». (4-19091)

RISPOSTA. — In merito a quanto richiesto nella interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

È prassi costante dell'Ufficio stampa del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale procedere all'aggiornamento periodico e sistematico degli elenchi dei redattori di tutte le testate giornalistiche, al fine di assicurare la possibilità di contatti tempestivi con gli organi di informazione sui problemi concernenti le attribuzioni istituzionali del Ministero.

Tale prassi è stata seguita anche in passato, con i precedenti Ministri che si sono succeduti alla direzione del Ministero e non ha mai dato luogo ad osservazioni di alcun genere né ad interpretazioni del tipo di quelle prospettate dall'interrogante.

È, pertanto, destituita di ogni fondamento l'affermazione secondo la quale la richiesta di acquisizione dei nominativi dei responsabili politici e dei capiredattore delle varie testate giornalistiche, avanzata dall'Uf-

ficio stampa del Ministero, sarebbe stata motivata con « le finalità della campagna elettorale del Ministro ».

Occorre, infine, precisare, che nessun intervento è stato effettuato nei confronti del personale del Ministero inteso a favorire in qualche modo la campagna elettorale del Ministro.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

VALENSISE, ALOI e NAPOLI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere:

in relazione alle operazioni di nomina degli insegnanti elementari a tempo indeterminato —:

se non ritenga di dovere disporre che vengano data precise e tempestive indicazioni ai vari provveditorati, di guisa che — anche a garanzia di coloro che effettuano le dette operazioni — non si abbiano difficoltà interpretative, e ciò anche in considerazione del fatto che non sempre disposizioni ed, in particolare, anche connesse circolari esplicative si presentano in termini di chiarezza e di non dubbia interpretazione;

se sia al corrente che anche alla luce di quanto sopra presso il provveditorato agli studi di Reggio Calabria pare si stiano seguendo dei criteri interpretativi delle disposizioni in materia di nomine di insegnanti elementari a tempo indeterminato tali da non consentire l'utilizzo completo per le operazioni di cui sopra a favore degli aspiranti alle nomine in questione;

se non ritenga infine di dovere intervenire di modo che si possa evitare un contenzioso che, in tanti provveditorati del Sud, come in quello di Reggio Calabria, finisce per rendere non agevole l'attività degli uffici e, nel contempo, quella scolastica. (4-15134)

RISPOSTA. — In merito alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare, si ritiene di dover far presente che

il provveditore agli Studi di Reggio Calabria ha correttamente applicato le disposizioni vigenti in materia di conferimento delle nomine a tempo indeterminato sui posti di scuola elementare contenute nella C.M. n. 266 del 3.8.95.

Ed invero, dette disposizioni prescrivono che il Provveditore agli Studi conferisca le nomine sui posti che restano disponibili per l'intero anno scolastico, dopo le operazioni di utilizzazione previste dall'O.M. 185/95 (articolo 9 comma 1 punti 1-9), sulle operazioni limitate ad un solo anno scolastico.

Le nomine in ruolo sui posti vacanti nelle dotazioni organiche provinciali, determinate ai sensi del D.I. n. 219/95, sono disposte solo nei limiti in cui si rendono necessarie per la copertura dei posti e cattedre che altrimenti andrebbero coperti per supplenze a personale non di ruolo.

Nel caso di cui trattasi, il competente Provveditore agli Studi non ha potuto procedere al conferimento di alcuna nomina, in quanto, dopo le operazioni di utilizzazione di cui alla O.M. 185/95, non sono residuati posti di effettivo insegnamento.

Dette operazioni, infatti, vanno effettuate sul complesso delle disponibilità effettivamente esistenti.

Peraltro n. 14 docenti sono risultati in esubero rispetto al numero dei posti esistenti e, conseguentemente, utilizzati a disposizione delle direzioni didattiche.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

ZEN. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

il maltempo e la pioggia battente che per giorni e giorni hanno accompagnato le festività natalizie hanno prodotto una grave situazione presso la scuola elementare « Antonio Canova » di S. Croce di Bassano del Grappa, con infiltrazioni e pavimenti ricoperti da chiazze d'acqua;

se il Ministro sia a conoscenza del nome dei progettisti di questa scuola, costruzione recente, ma rivelatasi inadatta sul piano gestionale e didattico, oltre che estetico-ambientale; nonché dei tempi di

approvazione del progetto e delle fasi di costruzione, compreso il direttore dei lavori e delle firme di autorizzazione —:

se il ministro intenda intervenire con uno stanziamento speciale, assieme alla provincia di Vicenza e al comune di Bassano, per un immediato recupero di agibilità strutturale e di funzionalità didattica. (4-17548)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare in oggetto, si ritiene opportuno premettere che, a favore della scuola elementare «A. Canova» di S. Croce di Bassano del Grappa non risulta essere stato disposto alcun finanziamento ai sensi delle legge 488/86 e 430/91 nell'ambito del programma definito dalla competente regione.*

Secondo le notizie fornite dalla direzione didattica del I circolo di Bassano del Grappa l'edificio sede della scuola media in parola, nonostante gli interventi effettuati

dall'amministrazione comunale, presenta tuttora carenze per infiltrazioni di acqua piovana con conseguente situazione di disagio per gli utenti scolastici.

Il medesimo direttore didattico ha fatto presente che a seguito di ripetute richieste l'ente locale ha temporaneamente bonificato le aule per rendere possibile lo svolgimento normale delle lezioni e la conclusione dell'anno scolastico.

Si desidera comunque assicurare che questa Amministrazione è già intervenuta presso l'amministrazione comunale invitandola ad adottare gli interventi necessari per una corretta erogazione di un idoneo servizio scolastico, che tenga conto delle insopprimibili esigenze di tutela e sicurezza dell'utenza e non mancherà di intervenire fino a quando saranno eliminati definitivamente gli inconvenienti di cui trattasi.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.